

Codice A1820C

D.D. 24 novembre 2025, n. 2301

VCME8 - SNAM Rete Gas S.p.A. - Nulla Osta Idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 3072) e approvazione della bozza di concessione demaniale (ex Art. 3 del Regolamento Regionale 10/R/2022) redatta ai sensi della nuova convenzione tra la Regione Piemonte e la SNAM Rete Gas S.p.A. per il rilascio dell'Autorizzazione unica ai sensi del D.P.R. 327/01 riguardante la variante al metanodotto in esercizio, denominato ..



ATTO DD 2301/A1820C/2025

DEL 24/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: VCME8 - SNAM Rete Gas S.p.A. - Nulla Osta Idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 3072) e approvazione della bozza di concessione demaniale (ex Art. 3 del Regolamento Regionale 10/R/2022) redatta ai sensi della nuova convenzione tra la Regione Piemonte e la SNAM Rete Gas S.p.A. per il rilascio dell'Autorizzazione unica ai sensi del D.P.R. 327/01 riguardante la variante al metanodotto in esercizio, denominato Spina di Borgosesia DN 80/125, "Allacciamento Zegna-Baruffa Lane DN 200/100/80", "Trino-Vercelli e Romagnano-Borgosesia DN 200", in Comune di Borgosesia (VC).

Visto che in data 08/10/2024 la Società SNAM Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara n. 7 e uffici in Torino, Corso Taranto 61/A, ha inoltrato alla Provincia di Vercelli l'Istanza, ai sensi degli articoli 52 quater e sexies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., per l'accertamento della conformità urbanistica, l'approvazione del progetto definitivo, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della variante al metanodotto denominato "Spina di Borgosesia DN 80/125", "Allacciamento Zegna-Baruffa Lane DN 200/100/80", "Trino-Vercelli e Romagnano-Borgosesia DN 200", in Comune di Borgosesia (VC).

Visto che con nota protocollo n. 32597/2024 del 20/11/2024 (nostro prot. n. 55184 del 21/11/2024), la Provincia di Vercelli ha comunicato l'avvio del procedimento unico di cui all'art. 52 quater, comma 1, D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e il deposito degli elaborati progettuali.

Visto che la Provincia di Vercelli con nota protocollo n. 32926/2024 del 25/11/2024 (nostro prot. n. 55939 del 26/11/2024), ha richiesto alle Amministrazioni e gli Enti interessati, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della stessa, la presentazione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni,

formulando direttamente tale richiesta alla Società proponente e per conoscenza alla Provincia di Vercelli.

Visto che l'opera in progetto e le opere ad essa connesse, a seguito dell'emanazione del D.L. 77/2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, ai sensi dell'art. 7-bis comma 2-bis del D.lgs. 152/2006, sono dichiarate interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Preso atto che alla Conferenza dei Servizi la Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, è stata convocata per l'interferenza con le acque pubbliche di competenza.

Visto che la variante al metanodotto in oggetto si rende necessaria al fine di modificare la modalità di attraversamento del Fiume Sesia, da aerea in subalveo, eliminando l'attuale ponte aereo sul Fiume Sesia evitando così l'esposizione agli agenti atmosferici.

Preso atto che per l'attraversamento aereo del Fiume Sesia è attiva la concessione demaniale VCME8, rilasciata alla Società SNAM Rete Gas S.p.A. dalla Regione Piemonte, Settore Decentrato OO.PP. E Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli con Determinazione Dirigenziale n. 1013 del 28/04/2015 ai sensi della convenzione tra la Regione Piemonte e la SNAM RETE GAS S.p.A. rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 561 del 24/03/2009 per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio idrico (convenzione repertorio n. 14364 del 16/04/2009) e relativo atto aggiuntivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3417 del 29/12/2011 (repertorio n. 16665 del 23/02/2012).

Visto che a seguito dell'esame della documentazione progettuale il Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, con nota prot. 57488/A1820C del 03/12/2024, ha richiesto alla SNAM Rete Gas S.p.A. le seguenti integrazioni progettuali:

1. profilo longitudinale quotato con tracciato sull'asse del nuovo gasdotto in subalveo, esteso ad almeno m. 30 oltre la sponda orografica destra e sinistra del Fiume Sesia, nel quale dovranno essere riportate le quote del terreno (fondo alveo del corso d'acqua) e la quota di posa del nuovo gasdotto;
2. sezioni trasversali quotate perpendicolari all'asse del nuovo gasdotto con interessate di m. 25, nelle quali dovranno essere riportate le quote del terreno (fondo alveo del corso d'acqua), la quota di posa del nuovo gasdotto, le scarpate dello scavo a cielo aperto che verrà realizzato per la posa del gasdotto e l'area delle sezioni di scavo;
3. crono-programma dettagliato della attività che verranno eseguite nell'alveo del Fiume Sesia;
4. relazione tecnica, con relativo elaborato planimetrico, con specificate le cubature di materiale alluvionale scavato nelle varie fasi operative con sistema di taglio a cielo aperto, vista l'impossibilità della posa mediante tecnologia "no-dig", legata alla presenza di terreni alluvionali con granulometrie ghiaiose grossolane e l'indisponibilità di adeguati spazi operativi al di fuori dell'alveo stesso;
5. indicazione dell'ubicazione e delle dimensioni rispetto alla quota del piano di fondo alveo dei cumuli di deposito temporaneo del materiale scavato e dei tempi di permanenza dei cumuli nell'alveo fino alla fase del rinterro e della tecnica di rinterro.

Visto che la Provincia di Vercelli, con nota prot. n. 11168/2025 del 17/03/2025, ha comunicato la sospensione dei termini del procedimento.

Visto che la Provincia di Vercelli, con nota prot. n. 31959/2025 del 31/10/2025 (nostro prot. n. 48520/A1820C del 30/10/2025), ha comunicato il collegamento per scaricare la documentazione

integrativa richiesta dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli con la nota prot. 57488/A1820C del 03/12/2024 e ha chiesto la trasmissione del contributo finale e delle autorizzazioni di competenza entro 30 giorni dal ricevimento.

Visto che dalla documentazione agli atti del Settore, dall'esame della documentazione progettuale e della documentazione progettuale integrativa, si evince che il metanodotto "Spina di Borgosesia DN 125" allo stato attuale è azzancato ad un ponte strallato sul Fiume Sesia, realizzato appositamente per sostenere la tubazione.

Visto che la realizzazione delle opere in progetto con la realizzazione di una variante al metanodotto "Allacciamento Zegna-Baruffa Lane DN 200" in subalveo al corso d'acqua, avente una lunghezza di circa 340 m. permetterebbe di incrementare la sicurezza di esercizio del metanodotto e di adeguare lo stesso alla normativa vigente in materia.

Visto che la variante in subalveo al Fiume Sesia sarà da realizzare, ad eccezione di un breve tratto, tramite l'esecuzione di scavi a cielo aperto, mediante le seguenti fasi:

- Fase 1: le lavorazioni avranno inizio in sponda destra del fiume, nella quale il progetto prevede una deviazione provvisoria del corso d'acqua, con la realizzazione di "savanelle", necessarie per l'esecuzione degli scavi a cielo aperto propedeutici alla posa del primo tratto di variante;
- Fase 2: dopo la posa e il ripristino dell'alveo, oggetto delle lavorazioni della Fase 1, e lo spostamento del corso d'acqua nella sede preesistente, si provvederà alla posa della seconda parte della variante, sino al raggiungimento dell'impianto tipo P.I.D.A. n. 30390/1 esistente. In corrispondenza dell'argine in sponda sinistra del fiume ed in prossimità di Via Nicolao Sottile il metanodotto verrà posato con la tecnica trivellazione con spingitubo, al fine di preservare il manufatto soprastante;
- Fase 3: le lavorazioni consisteranno nella demolizione del ponte strallato sul Fiume Sesia. Prima di procedere con lo smantellamento del manufatto verrà sfilata la condotta sorretta dagli stralli, ormai posta fuori esercizio. In seguito si proseguirà con lo smontaggio degli stralli, dei tralicci e di tutta la struttura aerea; infine, si provvederà alla rimozione degli elementi in c.a. (pilone centrale e spalle) mediante demolizione con martellone idraulico e successiva rimozione delle macerie;
- Fase 4: ricostruzione della scogliera in sponda destra della lunghezza di circa 30 m. con altezza in elevazione di 7,00 m. circa, con scavo per raggiungimento quota di posa dei massi, rimozione dei massi di cava costituenti la vecchia difesa spondale, stoccaggio nelle immediate vicinanze per il successivo riutilizzo, posa di strato di geotessile "tessuto non tessuto" su tutta l'area interessata, posa massi di cava, aventi pezzatura minima di 1 m³ per la realizzazione della porzione in elevazione e delle relative intestazioni;

Considerato che, con riferimento ai possibili effetti sulle condizioni fisiche, idrologiche e idrauliche del corso d'acqua interessato dalla variante del gasdotto non vengono indotte diminuzioni sulle sezioni di deflusso e sul profilo dell'involuppo di piena, rispetto al profilo originario non si hanno riduzioni della capacità di invaso dell'alveo, non sono previste interazioni con le opere di difesa idraulica e non vengono indotte modifiche apprezzabili sull'assetto morfologico ed altimetrico dell'alveo inciso e di piena.

Esaminata la documentazione progettuale ed integrativa predisposta da SNAM Rete Gas S.p.A. costituita da n. 22 allegati tecnici, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Effettuato il sopralluogo istruttorio in data 13/11/2025.

Preso atto che il procedimento amministrativo ricade tra quelli previsti dall'Art. 3 (Approvazione progetti in sede di conferenza di servizi) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 dicembre 2022, n. 10/R, Regolamento Regionale recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n. 12). abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".

Visto che l'Art. 3 del Regolamento Regionale 10/R/2022 prevede che il Settore nel caso di interventi e occupazioni demaniali approvati in sede di Conferenza di Servizi rilasci all'interno della Conferenza stessa il provvedimento con cui si approva lo schema di disciplinare di concessione.

Preso atto che è attiva la nuova convenzione tra la Regione Piemonte e la SNAM Rete Gas S.p.A. rinnovata con Determinazione Dirigenziale n. 3798/A1801B/2022 del 07/12/2022, che ha allegato un disciplinare tipo.

Preso atto che la modifica del tipo di attraversamento non comporta variazioni del canone demaniale rispetto alla concessione demaniale VCME8.

Preso atto che SNAM Rete Gas S.p.A. ha presentato a titolo di garanzia per le proprie opere interferenti con il demanio idrico una polizza fideiussoria del valore pari ad un terzo dell'ammontare dei canoni concessori pluriennali calcolati come previsto all'articolo 6 della convenzione, avente validità pluriennale e con scadenza al 31 dicembre dell'ultimo anno.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per 30 anni in base al Regolamento 10/R/2022 e in via migliorativa rispetto alla convenzione tra la Regione Piemonte e la SNAM Rete Gas S.p.A. rinnovata con Determinazione Dirigenziale n. 3798/A1801B/2022 del 07/12/2022.

Visto che il canone annuo per l'attraversamento in subalveo è determinato in Euro 218,00, ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con determinazione dirigenziale n. 2556/A1801B/2024 del 12/12/2024.

Visto che SNAM Rete Gas S.p.A. ai sensi della convenzione tra la Regione Piemonte e la SNAM Rete Gas S.p.A. rinnovata con Determinazione Dirigenziale n. 3798/A1801B/2022 del 07/12/2022, ha già versato su base triennale il canone demaniale 2025-2027 relativo all'attraversamento VCME8.

Preso atto che, al ricevimento da parte del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli del verbale conclusivo della conferenza di servizi, sarà chiusa la precedente concessione demaniale VCME8, rilasciata alla Società SNAM Rete Gas S.p.A. dalla Regione Piemonte, Settore Decentrato OO.PP. E Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli con Determinazione Dirigenziale n. 1013 del 28/04/2015.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

- articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione;
- Legge Regionale 19/2018 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018";
- art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge Regionale 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022 recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Legge Regionale 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge Regionale 20/2002 "Legge Finanziaria per l'anno 2002";
- D.lgs. n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021, aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- Legge regionale n.2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39,

comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

- Legge regionale n. 16 del 6 agosto 2025 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025- 2027";
- D.G.R. n. 5-1482 del 8 agosto 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 'Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027'. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";

determina

Di concedere alla SNAM Rete Gas S.p.A. l'occupazione in proiezione del Demanio Idrico dello Stato necessario all'attraversamento in subalveo del metanodotto denominato Spina di Borgosesia DN 80/125, "Allacciamento Zegna-Baruffa Lane DN 200/100/80", "Trino-Vercelli e Romagnano-Borgosesia DN 200", in Comune di Borgosesia (VC).

Di esprimere parere favorevole, sotto il profilo idraulico ai sensi e per effetto dell'art. 93 del R.D. 25/7/1904 n. 523 alla realizzazione della «Variante al metanodotto denominato "Spina di Borgosesia DN 80/125", "Allacciamento Zegna-Baruffa Lane DN 200/100/80", "Trino-Vercelli e Romagnano-Borgosesia DN 200"» in Comune di Borgosesia (VC), nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- a. l'opera deve essere realizzata nella località ed in conformità del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore Tecnico regionale;
- b. l'opera sarà eseguita a totale cura e spese del richiedente, che si obbliga altresì alla sua manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle del Fiume Sesia, al fine di garantire l'officiosità idraulica del corso d'acqua ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico dello stesso;
- c. il materiale litoide proveniente dagli scavi per la messa in opera della nuova tubazione in subalveo dovrà essere usato esclusivamente per la ricolmatura degli scavi;
- d. il materiale proveniente dalla demolizione dell'appoggio in alveo della tubazione aerea esistente dovrà essere allontanato dall'alveo demaniale e trasportato in discariche autorizzate;
- e. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo non autorizzati, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- f. le sponde e le opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- g. le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, restando a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- h. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'officiosità idraulica;

- i. nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteoidrologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico con livelli di allerta superiore al verde dovrà essere predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'intervento ed adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la sicurezza della pubblica e privata incolumità;
- j. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore Tecnico Regionale, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- k. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- l. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- m. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. N. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n.45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. n. 37/2006 tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica;
- n. la realizzazione in fase esecutiva delle opere provvisoriale e delle piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 R.D. 523/1904, dovrà essere oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione idraulica e concessione demaniale breve da questo Settore Tecnico Regionale, ai sensi dell'Art. 13 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 dicembre 2022, n. 10/R Regolamento Regionale recante: "disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12) - abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R".

Di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data di conclusione della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto definitivo, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'opera;
- b. la contestuale chiusura della precedente concessione demaniale VCME8, rilasciata alla Società SNAM Rete Gas S.p.A. dalla Regione Piemonte, Settore Decentrato OO.PP. E Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli con Determinazione Dirigenziale n. 1013 del 28/04/2015;
- c. la durata della nuova concessione in anni 30 fino al 31/12/2054, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare tipo allegato alla nuova convenzione tra Regione Piemonte e SNAM Rete Gas S.p.A.;
- d. che il canone annuo, fissato in € 218,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato secondo quanto stabilito nella nuova convenzione tra Regione Piemonte e SNAM Rete Gas S.p.A.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari Estensori
(Geom Eligio Di Mascio)
(Dott. F. Finocchi)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli